



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di gennaio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco il quale spiega che anche la presente è un atto prodromico all'approvazione del bilancio di previsione e dà lettura delle aliquote come indicate specificando che le stesse sono confermate rispetto all'anno 2022.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, nr. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, nr. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, nr. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Premesso che la IUC è abolita a decorrere dell'anno 2020 per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'art. 1, Legge nr. 160 del 27.12.2019. Ai sensi del comma 780 del medesimo articolo è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, nr. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI.

Visto l'art. 1 della Legge 160/2019 che disciplina la “Nuova IMU” ed in particolare i seguenti commi:

- comma 738, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- commi dal 739 al 783, che hanno istituito e regolamentato la nuova imposta municipale propria (IMU);
- comma 777, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446;
- comma 754, che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, **fino all'anno 2021**, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

- destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 753, che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - comma 744, che prevede che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "nuova IMU", approvata con Delibera C.C. nr. 9 del 04.06.2020;

Richiamata la deliberazione di C.C. nr. 10 del 04.06.2020 ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2020", n.8 del 28.01.2021 ad oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 201" e n.51 del 30.12.2021 ad oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 2022";

Dato atto che il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021 vi sia la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020), ad oggi non ancora emanato;

Richiamati:

- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, l'interpretazione del Dipartimento delle finanze ha confermato che l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2023 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione deliberate per l'anno 2020 e confermate per gli anni 2021 e 2022 come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 5,5 per mille;**
- fabbricati (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado secondo quanto previsto dall'art.1, comma 10, lett. b) della Legge 208/2015: **aliquota pari all'8,6 per mille;**
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 1per mille;**
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **ESENTI DAL 2022 AI SENSI DEL COMMA 751 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 160/2019;**
- fabbricati ex IPAB classificati nel gruppo catastale B: **aliquota pari al 3 per mille;**
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
- terreni agricoli: **esenti;**
- aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
- **detrazione di base pari a € 200,00** per abitazione principale (Cat. A/1 – A/8 e A/9), così come previsto dall'art. 1, comma 749 della Legge n. 160/2019;

Visto l'art. 15-ter del D.L. nr. 34 del 30.04.2019, che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale proprio (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Vista la circolare MEF nr. 2/2019 del 22.11.2019 avente per oggetto: Art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, nr. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, in quanto comportante effetti sul bilancio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, per quanto di propria competenza;

dato atto che non vi sono interventi

sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'ordine del giorno, con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: N. 13

Astenuti: N. 4 VERGNANO CHIAPPERO FALCO GRANATA

Voti favorevoli: N. 9

Voti contrari: N.

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di confermare ed approvare per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni, già deliberate per l'anno 2020 e confermate per gli anni 2021 e 2022, per l'applicazione della nuova IMU:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2-C/6 e C/7: **aliquota pari al 5,50 per mille;**
 - b) Abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado secondo quanto previsto dall'art.1, comma 10, lett. b) della Legge 208/2015: **aliquota pari all'8,6 per mille;**
 - c) fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 1 per mille;**
 - d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **ESENTI DAL 2022 AI SENSI DEL COMMA 751 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 160/2019;**
 - e) fabbricati ex IPAB classificati nel gruppo catastale B: **aliquota pari al 3 per mille;**
 - f) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
 - g) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
 - h) terreni agricoli: **esenti;**
 - i) aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,6 per mille.**
- 3) Di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita a da abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura massima di una per categoria C/2 – C/6 e C/7 per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) Di confermare l'assimilazione all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 5) Per le abitazioni locate a canone concordato di cui all'art. 2. Comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento (7,95 per mille);
- 6) Per le abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8, e A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lett. b) della Legge 208/2015 con aliquota pari al 8,6 per mille, la base imponibile Imu è ridotta del 50% a condizione che:

- Il contratto di comodato deve essere registrato;
- Il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9;

7) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge nr. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Presenti: N.

Votanti: N.

Astenuti: N.

Voti favorevoli: N.

Voti contrari: N.

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000, stante l'urgenza di recepire il provvedimento nel Bilancio in corso di approvazione nell'odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE